

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/523 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2015

che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio ⁽¹⁾ non comprende limiti alle possibilità di pesca per lo stock di spigola (*Dicentrarchus labrax*) nell'Atlantico nord-orientale.
- (2) Nel giugno 2014 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico sullo stock di spigola nell'Atlantico nord-orientale e ha confermato che tale stock è in rapido declino dal 2012. Inoltre, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la protezione offerta alla spigola dalle misure nazionali vigenti e, in generale, le ha ritenute inefficaci. La spigola è una specie a crescita lenta e a maturazione tardiva. La mortalità per pesca della spigola nell'Atlantico nord-orientale è attualmente quattro volte superiore al livello che consentirebbe di garantire il rendimento massimo sostenibile (MSY).
- (3) La Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2015/111 ⁽²⁾, basato sull'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, al fine di fronteggiare un grave rischio per la conservazione dello stock di spigola (*Dicentrarchus labrax*) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale.

Anche la pesca ricreativa contribuisce in maniera significativa alla mortalità per pesca di tale stock. È pertanto opportuno fissare possibilità di pesca nella forma di un limite giornaliero applicabile al numero di esemplari che ciascun pescatore può prelevare nell'ambito della pesca ricreativa. Esistono vari tipi di pesca ricreativa, quali la pesca da un'imbarcazione da diporto o la pesca da riva.

- (4) Per evitare problemi di interpretazione, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/104 dovrebbe essere formulato in modo da corrispondere al testo dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (5) I limiti di cattura relativi al cicerello nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV sono stati fissati a zero nell'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104, in attesa di un parere del CIEM. Il parere del CIEM sullo stock è disponibile dal 23 febbraio 2015 ed è quindi possibile fissare un totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello in questa zona, distribuito in sette zone di gestione onde evitare il depauperamento locale.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/111 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che stabilisce misure volte a fronteggiare un grave rischio per la conservazione dello stock di spigola (*Dicentrarchus labrax*) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 31).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (6) È opportuno prevedere una certa flessibilità all'interno della zona per i Lepidorombi che costituiscono lo stesso stock biologico per tutti gli Stati membri con un contingente nelle zone pertinenti.
- (7) Il regolamento (UE) 2015/104 contiene un errore nel TAC e nel contingente applicabili al gamberello boreale nel Mare del Nord, laddove sarebbe stato necessario adottare un rollover del TAC 2014. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104.
- (8) Per alcuni stock, le possibilità di pesca e le condizioni di accesso alle risorse della pesca per le navi nelle acque di Stati costieri sono stabilite ogni anno alla luce delle consultazioni in materia di pesca tra i pertinenti Stati costieri. In mancanza di un accordo sulle modalità di ripartizione dei contingenti per il 2015 riguardanti l'aringa atlantico-scandinava, è opportuno fissare un contingente autonomo sulla base della quota dell'Unione di questo stock negli ultimi anni. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IB del regolamento (UE) 2015/104.
- (9) Nella terza riunione annuale del 2015 l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato possibilità di pesca che comprendono un TAC per il sugarello cileno. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.
- (10) Una nota in calce nell'allegato III del regolamento (UE) 2015/104 fa erroneamente riferimento a un accordo obsoleto e dovrebbe pertanto essere corretta.
- (11) Al fine di rispecchiare con precisione l'attuale ripartizione per attrezzi della flotta peschereccia francese e spagnola che pratica la pesca del tonno rosso per il 2015, è necessario modificare l'allegato IV del regolamento (UE) 2015/104, che stabilisce le limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso.
- (12) È necessario correggere un errore nella tabella del TAC per lo sgombro (*Scomber scombrus*) nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-).
- (13) Il parere scientifico ricevuto dal CSTEP il 2 marzo 2015 indica come precauzionale la concessione di un piccolo contingente di catture accessorie per la razza ondulata (*Raia undulata*) nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIa-c, VIId, VIIe-k, VIII e IX. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104.
- (14) Secondo la procedura prevista nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca con le Isole Færøer, l'Unione ha tenuto consultazioni supplementari sugli accordi reciproci con le Isole Færøer per quanto riguarda le possibilità di pesca per l'aringa atlantico-scandinava e il melù per il 2015; è opportuno pertanto fissare le possibilità di pesca per tali stock.
- (15) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/104.
- (16) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ⁽¹⁾, ogniqualvolta sia stato utilizzato anteriormente al 31 ottobre dell'anno di applicazione oltre il 75 % di un TAC precauzionale, uno Stato membro cui sia stato assegnato un contingente dello stock può chiedere un aumento del TAC. Alla Commissione è pervenuta una richiesta di aumento del 10 % del TAC 2014 applicabile alle razze nel Mare del Nord. I pertinenti dati biologici giustificativi trasmessi a corredo della richiesta sono stati verificati e convalidati da esperti presso il Centro comune di ricerca della Commissione.
- (17) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ⁽²⁾.
- (18) I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) 2015/104 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015. Anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura dovrebbero quindi applicarsi a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento in quanto le possibilità di pesca in questione non sono ancora state esaurite. Tuttavia, il nuovo limite di cattura per la spigola dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Poiché la modifica dei limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Per le ragioni di cui al considerando (16), le disposizioni in materia di possibilità di pesca più elevate per le razze nel Mare del Nord dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GUL 115 del 9.5.1996, pag. 3).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/104 è così modificato:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

- a) navi dell'Unione;
 - b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
2. Ai fini dell'articolo 11 *bis*, il presente regolamento si applica anche alle attività di pesca ricreativa.»;

2) all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«m) “pesca ricreativa”: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi.»;

3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. Le catture di specie soggette a limiti di cattura ed effettuate nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 di tale regolamento (“obbligo di sbarco”).

2. La conservazione a bordo o lo sbarco di pesci soggetti a limiti di cattura e catturati nel corso delle attività di pesca non soggette all'obbligo di sbarco sono consentiti unicamente se:

- a) le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o
- b) le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

3. Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.»;

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 *bis*

Pesca ricreativa della spigola nell'Atlantico nord-orientale

Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa praticate nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa, VIId, VIIE, VIIf, VIIfg, VIIh, VIIj e VIIk non possono essere prelevati più di tre esemplari di spigola per persona al giorno.»;

- 5) l'allegato I del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 6) l'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 7) l'allegato IB del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
- 8) l'allegato IJ del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dall'allegato V del presente regolamento;
- 9) l'allegato III del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento;

- 10) l'allegato IV del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dall'allegato VII del presente regolamento;
- 11) l'allegato VIII del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 3), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) 2015/104 è così modificato:

1. la voce seguente è inserita nella prima tabella (tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni) dopo la voce *Deania calcea*:

«*Dicentrarchus labrax* BSS Spigola»

2. la voce seguente è inserita nella seconda tabella (tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini) dopo la voce relativa alla razza rotonda:

«Spigola BSS *Dicentrarchus labrax*»

ALLEGATO II

Specie:	Razze Rajiformes	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SRX/2AC4-C)
Belgio	233 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Danimarca	9 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Germania	11 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	36 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	198 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	895 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	1 382 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
TAC	1 382 ⁽³⁾		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/2AC4-C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.

⁽³⁾ Non si applica al complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza stellata (*Amblyraja radiata*). Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

ALLEGATO III

Specie:	Cicerello <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (SAN/04-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Cicerello <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV ⁽¹⁾
Danimarca	336 964 ⁽²⁾		
Regno Unito	7 366 ⁽²⁾		
Germania	515 ⁽²⁾		
Svezia	12 374 ⁽²⁾		
Unione	357 219		
TAC	357 219		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

⁽²⁾ Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda e merlano possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OT1/*2A3A4) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per i cicerelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona:	Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello						
	1	2	3	4	5	6	7
	(SAN/234_1)	(SAN/234_2)	(SAN/234_3)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7)
Danimarca	125 459	27 355	179 227	4 717	0	206	0
Regno Unito	2 742	598	3 918	103	0	5	0
Germania	192	42	274	7	0	0	0
Svezia	4 607	1 005	6 581	173	0	8	0
Unione	133 000	29 000	190 000	5 000	0	219	0
Totale	133 000	29 000	190 000	5 000	0	219	0

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VII (LEZ/07.)
Belgio	470 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Spagna	5 216 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	6 329 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Irlanda	2 878 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	2 492 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Unione	17 385		
TAC	17 385		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

⁽²⁾ Il 5 % di questo contingente può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (LEZ/*8ABDE).

⁽³⁾ Il 5 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	30 106 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Germania	11 706 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Spagna	25 524 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	20 952 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Irlanda	23 313 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	36 711 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Portogallo	2 371 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Svezia	7 447 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	39 065 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Unione	197 195 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Norvegia	102 605		
Isole Færøer	15 000		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino alla seguente percentuale può essere pescata nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %

⁽²⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽³⁾ Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 35 000 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F): 17,7 %

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567)
----------------	---	--------------	---

Norvegia 0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Isole Færøer 35 000 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

TAC Non pertinente

TAC analitico

⁽¹⁾ Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri

⁽²⁾ Condizione speciale: le catture nella zona IV non superano l'importo seguente (WHB/*04 A-C): 0

Tale limite di cattura nella zona IV corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia: 0 %

⁽³⁾ Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer

⁽⁴⁾ Condizione speciale: possono anche essere pescate nella zona VIb (WHB/*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04 A-C): 6 250

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
----------------	--	--------------	--

Danimarca 1 818

Paesi Bassi 17

Svezia 73

Regno Unito 538

Unione 2 446

TAC 2 446

TAC analitico

Specie:	Razze Rajiformes	Zona:	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/67AKXD)
Belgio	725 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Estonia	4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	3 255 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Germania	10 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Irlanda	1 048 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Lituania	17 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	3 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Portogallo	18 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Spagna	876 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	2 076 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	8 032 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
TAC	8 032 ⁽²⁾		

TAC precauzionale
Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

- ⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.
- ⁽²⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Le catture accessorie di razza ondulata effettuate esclusivamente nella zona VIIe possono essere sbarcate a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca e restino al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/67AKXD). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIIe (RJU/67AKXD)
Belgio	9		
Estonia	0		
Francia	41		
Germania	0		
Irlanda	13		
Lituania	0		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Spagna	11		
Regno Unito	26		
Unione	100		
TAC	100		

- ⁽³⁾ Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/*07D.), razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/*07D.) e razza ondulata (*Raja undulata*) (RJU/*07D.) sono comunicate separatamente.

Specie:	Razze Rajiformes	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIII (SRX/07D.)
Belgio	72 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	602 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	120 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	798 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
TAC	798 ⁽²⁾		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) e razza ondulata (*Raja undulata*) (RJU/07D.) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca e restino al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIII (RJU/07D.)
Belgio	1		
Francia	8		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	2		
Unione	11		
TAC	11		

⁽³⁾ Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Per la razza ondulata, questa condizione speciale si applica esclusivamente nella zona VIIe. Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/*67AKD) e razza ondulata (*Raja undulata*) (RJU/*67AKD) sono comunicate separatamente.

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX (SRX/89-C.)
Belgio	7 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	1 298 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Portogallo	1 051 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Spagna	1 057 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Regno Unito	7 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	3 420 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	3 420 ⁽²⁾		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) e razza ondulata (*Raja undulata*) (RJU/89-C.) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Le catture accessorie di razza ondulata effettuate esclusivamente nella zona VIII possono essere sbarcate a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca e restino al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/89-C.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIII (RJU/89-C.)
Belgio	0		
Francia	9		
Portogallo	8		
Spagna	8		
Regno Unito	0		
Unione	25		
TAC	25		

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	26 766		
Spagna	28		
Estonia	223		
Francia	17 846		
Irlanda	89 220		
Lettonia	164		
Lituania	164		
Paesi Bassi	39 033		
Polonia	1 885		
Regno Unito	245 363		
Unione	420 692		
Norvegia	18 852 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Isole Færøer	39 824 ⁽³⁾		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30' N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIfh (MAC/*AX7H).

⁽²⁾ Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in t, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630): 43 680

⁽³⁾ Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Færøer. Può essere pescato solo nella zona VIa a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone IIa e IVa a nord di 59° N (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone e nei periodi seguenti:

	acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2015 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2015 (MAC/*4 A-EN)	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-)	Acque delle Isole Færøer (MAC/*FRO2)
Germania	16 154	2 176	2 228
Francia	10 770	1 449	1 485
Irlanda	53 847	7 254	7 426
Paesi Bassi	23 557	3 172	3 249
Regno Unito	148 087	19 952	20 424
Unione	252 415	34 003	34 812

ALLEGATO IV

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2-)
Belgio	6 ⁽¹⁾		
Danimarca	6 314 ⁽¹⁾		
Germania	1 105 ⁽¹⁾		
Spagna	21 ⁽¹⁾		
Francia	272 ⁽¹⁾		
Irlanda	1 634 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	2 259 ⁽¹⁾		
Polonia	319 ⁽¹⁾		
Portogallo	21 ⁽¹⁾		
Finlandia	98 ⁽¹⁾		
Svezia	2 339 ⁽¹⁾		
Regno Unito	4 036 ⁽¹⁾		
Unione	18 424 ⁽¹⁾		
Isole Færøer	9 000 ⁽²⁾ ⁽³⁾		
TAC	non stabilito		TAC analitico

⁽¹⁾ La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

⁽²⁾ Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N

⁽³⁾ Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

0

zone II, Vb a nord di 62° N (acque delle isole Færøer) (HER/*2 A 5B-F)

Belgio	3
Danimarca	3 084
Germania	540
Spagna	10
Francia	133
Irlanda	798
Paesi Bassi	1 104
Polonia	156
Portogallo	10
Finlandia	48
Svezia	1 143
Regno Unito	1 971

ALLEGATO V

«ALLEGATO I J

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	7 067,15		
Paesi Bassi	7 660,06		
Lituania	4 917,5		
Polonia	8 455,29		
Unione	28 100		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

ALLEGATO VI

«ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	da fissare	DK	da fissare	da fissare
			DE	da fissare	
			FR	da fissare	
			IE	da fissare	
			NL	da fissare	
			PL	da fissare	
			SV	da fissare	
			UK	da fissare	
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	80	DE	16	50
			IE	1	
ES			20		
FR			18		
PT			9		
UK			14		
Non assegnate			2		
Sgombro ⁽¹⁾	Non pertinente	Non pertinente		70	
Specie industriali, a sud di 62° 00' N	480	DK	450	150	
		UK	30		
Acque delle Isole Færøer	Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer	26	BE	0	13
			DE	4	
			FR	4	
			UK	18	
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e a est di 6° 30' O	8 ⁽²⁾	Non pertinente		4

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	BE	0	26
			DE	10	
			FR	40	
			UK	20	
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e a ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O	70	DE ⁽³⁾	8	20 ⁽⁴⁾
			FR ⁽³⁾	12	
	Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco	70	Non pertinente		22 ⁽⁴⁾
	Pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata "zona di pesca principale del melù"	34	DE	2	20
			DK	5	
			FR	4	
			NL	6	
			UK	7	
			SE	1	
			ES	4	
			IE	4	
			PT	1	
	Pesca con palangari	10	UK	10	6
	Sgombro	12	DK	1	12
			BE	0	
			DE	1	
			FR	1	
			IE	2	
			NL	1	
			SE	1	
			UK	5	

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	DK	5	
			DE	2	
			IE	2	
			FR	1	
			NL	2	
			PL	1	
			SE	3	
			UK	4	

(¹) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

(²) Questi dati sono inclusi nei dati di tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.

(³) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

(⁴) Questi dati sono inclusi nei dati delle "Attività di pesca con reti da traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer".»

ALLEGATO VII

«ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT ⁽¹⁾

1. Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	37
Unione	97

2. Numero massimo di navi dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	151
Francia	94
Italia	30
Cipro	6 ⁽²⁾
Malta	28 ⁽³⁾
Unione	309

3. Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia	11
Italia	12
Unione	23

4. Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci ⁽⁴⁾							
	Cipro ⁽⁵⁾	Grecia ⁽⁶⁾	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁽⁷⁾
Pescherecci con reti da circuizione	1	1	11	12	17	6	1
Pescherecci con palangari	6 ⁽⁸⁾	0	0	30	8	58	28
Tonniere con lenze a canna	0	0	0	0	8	70	0

Numero di pescherecci (*)							
	Cipro (5)	Grecia (6)	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta (7)
Pescherecci con lenze a mano	0	0	12	0	29 (9)	1	0
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0
Altri pescherecci artigianali (10)	0	21	0	0	94	83	0

Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda							
	Cipro	Croazia	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione	da fissare						
Pescherecci con palangari	da fissare						
Tonniere con lenze a canna	da fissare						
Pescherecci con lenze a mano	da fissare						
Pescherecci da traino	da fissare						
Altri pescherecci artigianali	da fissare						

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

	Numero di tonnare (11)
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	2

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in t)
Spagna	14	11 852
Italia	15	13 000
Grecia	2	2 100

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

	Numero di allevamenti	Capacità (in t)
Cipro	3	3 000
Croazia	7	7 880
Malta	8	12 300

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)

Spagna	5 855
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 768

- ⁽¹⁾ Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.
- ⁽²⁾ Questo numero può essere aumentato di 10, se Cipro decide di sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 5 della tabella A della sezione 4.
- ⁽³⁾ Questo numero può essere aumentato di 10, se Malta decide di sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 7 della tabella A della sezione 4.
- ⁽⁴⁾ I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
- ⁽⁵⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
- ⁽⁶⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci per la pesca artigianale o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e tre pescherecci per la pesca artigianale.
- ⁽⁷⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
- ⁽⁸⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
- ⁽⁹⁾ Pescherecci con lenze trainate operanti nell'Atlantico orientale.
- ⁽¹⁰⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).
- ⁽¹¹⁾ Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.».

ALLEGATO VIII

«ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	da fissare	da fissare
Isole Færøer	Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30' N), IIa, IVa (a nord di 59° N) Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, VIII, VIIIh	14	14
	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	
	Aringa, IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	14	14
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)	20	20
	Molva azzurra	16	16»